

NOTA INFORMATIVA
al 1 marzo 2010

OGGETTO: istituzione percorso formativo di Qualifica Professionale abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.

La Regione Lombardia, Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, di concerto con l'Assessorato alla Sanità ha predisposto il decreto n. 10043 del 6/10/2009 (*all.1*) per l'istituzione del Corso di: **Qualifica Professionale abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.**

La professione è inserita fra le Sanitarie nell'elenco del Ministero della Salute (*all.2*) ed ha come riferimento normativo la legge n.1264 del 23/06/1927 seguita dal regolamento con R.D. n. 1334 del 31/05/1928 e con riferimento al T.U.L.S. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) R.D. n. 1265 del 27/07/1934 art. 99.

Il corso è trasferito alla competenza delle Regioni a Statuto ordinario con DPR n. 10 del 15/01/1972 art. 1 lettera F.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.

Opera in via autonoma o con altre figure sanitarie, in regime di libera professione o subordinata, in strutture sanitarie pubbliche o private.

Svolge le proprie mansioni nell'ambito del massaggio terapeutico, sportivo, del benessere, estetico.

E' in grado di effettuare la propria attività con l'ausilio degli apparati elettromedicali.

Come previsto dai decreti emessi dal Ministero della Salute, nei quali si riporta l'autorizzazione ad espletare le suddette mansioni a cittadini della Comunità Europea, corrispondenti a quelle esercitate in Italia, dal Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, si evidenzia in sintesi quanto segue:

il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell'area della riabilitazione, esegue i trattamenti con varie tecniche di massaggio ed oltre all'attività massoterapeutica svolge altre terapie quali: idroterapia, balneoterapia e terapia fisica.

Esegue inoltre trattamenti di prevenzione e trattamenti in ambito sportivo e del benessere.

Delegato per la Regione Lombardia
A.N.I.N.S.E.I. Istruzione Professionale

Allegato 1

Decreto n. 10043 del 6/10/2009

10043

06/10/2009

Identificativo Atto n. 1155

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE
AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE ~~E DI~~ CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI
IDROTERAPICI (RD 31.05.1928, N. 1334, ART. 1)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

VISTA la L. 23-6-1927 n. 1264 "Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" che dispone:
all'art 1: "chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età";

all'art 2: "con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro per l'Interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo";

VISTO il RD 31.05.1928, n. 1334 "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", che all'art 1, nel ribadire l'esistenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede espressamente quella del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

VISTO il R.D. del 27.7.1934, n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) che all'art.99, relativamente all'esercizio delle professioni delle arti ausiliarie e delle arti sanitarie, chiarisce che "Si intendono designate con tali espressioni le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori";

VISTO il DPR 15 gennaio 1972, n. 10 che, all'art.1, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti (lettera f) la "formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie";

VISTO l'elenco delle professioni redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in cui è stato inserito, nel paragrafo riguardante le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, il *massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici*, con riferimento al citato RD 31.5.1928, n. 1334;

RILEVATO, dunque che il massaggiatore è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie individuata e definita dalla normativa statale, che pur mantenendo una sua specificità resta associata, nella prassi, a quella di capo bagnino;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, la disciplina di una specifica figura socio sanitaria quale quella in oggetto è riconducibile, come chiarito dalla Corte Costituzionale, alla materia concorrente delle professioni, di cui all'art 117 terzo comma della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie;
- nella materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente;

RITENUTO che tali principi sono rinvenibili, a fronte della mancanza allo stato di una disciplina unificatrice, anche negli atti di riconoscimento di numerosi titoli di studio conseguiti all'estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività in questione; riconoscimento effettuato sul rilievo della *"corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici"*;

VALUTATO pertanto – come statuito dal TAR per l'Abruzzo con sentenza n.311/02- che la Regione, pur in assenza di un assetto unitario a livello nazionale, possa assumere determinazioni nel merito, *"alla luce delle esperienze comunitarie e sulla base degli specifici programmi che vengono proposti da coloro che fanno richiesta di autorizzazione nonché alla luce di parametri ritenuti significativi"*;

TENUTO CONTO della forte richiesta del mercato del lavoro in relazione ai profili delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

RITENUTO pertanto di procedere all'attivazione dei percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928 come disciplinato nell'allegato 1) del presente provvedimento;

CONDIVISI i contenuti del presente provvedimento con la Direzione Generale Sanità e con la Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;

DECRETA

1. di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928;
2. Di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli, appunto di massaggiatore e di capo bagnino;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della DG Istruzione Formazione e Lavoro.

La Dirigente di U.O.
Ada Fiore

ALLEGATO 1)

PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L'operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa possesso di qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di Istruzione Formazione Professionale;

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Monte ore minimo 1200 complessive di cui:

- 550 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica - scientifica, tecnologica;
- 450 ore riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali;
- 200 ore di alternanza.

4. ACCERTAMENTI FINALI

Le prove si svolgono avanti ad una commissione d'esame composta da:

- Direttore dell'Ente di formazione in qualità di presidente
- Due docenti del corso in qualità di commissari
- Commissario nominato dalla DG Sanità della Regione Lombardia
- Commissario nominato dalla DG Istruzione Formazione Lavoro della Regione Lombardia

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza almeno del Presidente e di tre commissari.

Gli Enti di Formazione devono provvedere ad inviare richiesta di nomina della Commissione alla UO Attuazione delle Riforme - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro - Via Cardano, 10 - 20124 Milano, almeno 30 giorni prima della data d'esame, allegando il relativo calendario.

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a conclusione del ciclo formativo abbiano acquisito le competenze di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici a giudizio dell'equipe dei docenti.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una "prova scritta" e una "esercitazione pratica".

La frequenza dei corsi è obbligatoria, non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze pari al 10% del percorso frequentato.

5. TITOLO RILASCIATO

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

6. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SUI CORSI

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica in professioni sanitarie.

Docenti: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

L'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12/9/2008. In ogni caso per acquisire il titolo di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, occorrerà superare l'esame finale di cui al punto 4.

Ogni Ente accreditato valuta la documentazione prodotta dal richiedente e riconosce corrispondenti crediti formativi per l'ammissione al percorso di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'Ente di formazione accreditato. Il responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente è il garante di tutto il processo di riconoscimento e dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o n.9837/08.

Allegato 2

*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- Elenco Professioni Sanitarie-*



Ti trovi in: **Professioni sanitarie** > [Elenco professioni](#)

Professioni sanitarie

[Elenco professioni](#)

[Professioni sanitarie, in generale](#)

[Modulistica per il riconoscimento titoli](#)



A cura di:
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie

ELENCO PROFESSIONI

Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

PROFESSIONI SANITARIE

Professione	Principali rif. normativi
Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409 (G.U. 13.08.1985, n. 190, S.O.)
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)

Altri riferimenti normativi:

- T.U. delle leggi sanitarie del 1934;
- D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O.
- Direttiva comunitaria 2001/19/CE del 14.05.2001

[Riconoscimento titoli](#)

[Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie \(CCEPS\)](#)

[Pubblicità delle professioni sanitarie](#)

Professione	Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Professione	Riferimenti normativi Profilo
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.
Puericultrice	L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi:	
• D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266; • D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.	

ALTRE FIGURE

Professione	Riferimenti normativi Profilo
Operatore socio-sanitario	Acc. Stato - Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

Allegato 3

Legge n. 1264 del 23.06.1927

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1264
Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra il Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

Allegato 4

R.D. n. 1334 del 31.05.1928

R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 (1).
Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti
ausiliarie
delle professioni sanitarie (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1928, n. 154.

(2) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.

1. Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (2), distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

- a) dell'odontotecnico;
- b) dell'ottico;
- c) del meccanico ortopedico ed ernista;
- d) dell'infermiere.

La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale e saranno viste dal prefetto della Provincia (3).

I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo (4).

(2) Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.

(3) Ora, Ministri della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

(4) Concernente le scuole convitto professionale per infermiere e le scuole speciali per assistenti sanitarie visitatrici, ora trasfuso nel T.U. 1934 delle leggi sanitarie. Il regolamento è riportato al n. D/I.

Allegato 5

R.D. n. 1265 del 27.07.1934
Art.99 – Art.140

REGIO DECRETO del 27 LUGLIO 1934 n. 1265

REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, n. 1265 (*GU n. 186 del 09/08/1934*)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.186 DEL 9 AGOSTO 1934)

PD: S9342788

URN: urn:nlr:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265

TITOLO II ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

CAPO I. DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

ART. 99.

È SOGGETTO A VIGILANZA L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E CHIRURGIA, DELLE VETERINARIA, DELLA FARMACIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE DI LEVATRICE, ASSISTENTE SANITARIE VISITATRICE E INFERMIERA DIPLOMATA.

È ANCHE SOGGETTO A VIGILANZA L'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. S'INTENDONO DESIGNATE CON TALE ESPRESSIONE LE ARTI DELL'ODONTOTECNICO, DELL'OTTICO, DEL MECCANICO ORTOPEDICO ED ERNISTA E DELL'INFERMIERE ABILITATO O AUTORIZZATO, COMPRESI IN QUESTA ULTIMA CATEGORIA I CAPI BAGNINI DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI E I MASSAGGIATORI.

CON REGIO DECRETO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITI IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE ED IL CONSIGLIO DI STATO, POSSONO ESSER SOTTOPOSTE A VIGILANZA SANITARIA ALTRE ARTI, CHE COMUNQUE ABBIANO RAPPORTO CON L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SECONDO LE NORME CHE SONO DETERMINATE NEL DECRETO MEDESIMO.

LA VIGILANZA SI ESTENDE:

- a) ALL'ACCERTAMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE;
- b) ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE ARTI AUSILIARIE ANZIDETTE.

REGIO DECRETO del 27 LUGLIO 1934 n. 1265

ART. 140.

CHIUNQUE INTENDA ESERCITARE UN'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEVE AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ ED ESSERE MUNITO DI LICENZA, RILASCIATA DALLE SCUOLE APPOSITAMENTE ISTITUITE PER IMPARTIRE L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI MEDESIME.

I LIMITI E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE SINGOLE ARTI SONO DETERMINATI NEL REGOLAMENTO, EMANATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

LA ISTITUZIONE DELLE SCUOLE INDICATE NEL PRIMO COMMA È AUTORIZZATA CON DECRETO REALE PROMOSSO DAL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Allegato 6

D.P.R. n. 10 del 15.01.1972
Art.1 lettera F

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 41) Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale (1) (2) (3).

(1) Vedi il d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 di ulteriore trasferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi relativi alla formazione professionale.

(2) La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» ex art. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42.

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero della giustizia. Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

Allegato 7

Profilo europeo del
Massaggiatore
e

Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2009

Riconoscimento, al sig. Saurer Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (09A11772) (GU n. 235 del 9-10-2009).

(...) Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n.309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927 (...);

(...) Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (...);

Decreta:
(Art.1)

Il titolo di studio di "Masseur und medizinischer Bademeister" conseguito in Germania il giorno 27 ottobre 2004 presso la "Private Berufsfachschule Dr. Lenhart fur Massage – staatlich anerkannt – GmbH" – Scuola Professionale privata Dr. Lenhart per massaggi – riconosciuta dallo stato – S.r.L. – di Monaco di Baviera (....) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Il Massaggiatore e il Bagnino medico (Germania) Masseur und medizinischer Bademeister

Il massaggiatore e bagnino medico è una professione dell'area della riabilitazione ed è parte della moderna assistenza sanitaria tedesca. I massaggiatori e i bagnini medici svolgono numerose tecniche di massaggio, come il massaggio classico, riflessologia zonale, e tutte le altre forme di massaggio, nonché idroterapia, balneoterapia e terapia strumentale.

Il Massaggiatore sanitario può operare con o senza prescrizione medica nei limiti delle proprie competenze. Può trovare impiego sia in ambito di sanità pubblica, sia in campo privato. Il campo di applicazione comprende tutte le patologie degenerative, i traumi come incidenti o infortuni sportivi. Esegue trattamenti di prevenzione e anche in campo del benessere e sportivo.

Durata del corso 2 anni.

Allegato 8

*Descrizione delle prestazioni
(Mansionario)*

Associazione Italiana Massaggiatori

*e Capi Bagnini Degli Stabilimenti Idroterapici
(Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, R. D. 1964/27 e 1334/28)*

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Consulenza Professionale
Test stabilometrico

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Terapie Manuali e Miofasciali (Trazioni, mobilizzazioni)

Ginnastica in Acqua

Riabilitazione in gruppo (per seduta) (min. 4 persone)

Bendaggio Funzionale (escluso materiale)

Rieducazione Posturale individuale

Rieducazione Posturale in gruppo (min. 4 persone)

MASSOTERAPIA

Massoterapia Distrettuale

Linfodrenaggio Manuale

Massoterapia Reflessogena

Massaggio sportivo – pre/post gara

TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI

Elettroterapia Antalgica (Tens, Diadinamic, Interferenziali)

Elettroterapia di Stimolazione

Ultravioletti, Infrarossi, Crioterapia, Radar, Marconi

Ultrasuonoterapia fissa

Ultrasuoni con massaggio

Ginnastica vascolare

Idroterapia

Laserterapia

Magnetoterapia

Aerosol/Inalazioni (escluso farmaco)

Termoterapia

Tecarterapia